



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

*Provincia di Padova*

**PROPOSTA**                      **ORDS3-79-2019**                      **ORDINANZA N.**                      **73**

**DATA DI REGISTRAZIONE**    **08/10/2019**

**OGGETTO:**                      MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI, VALIDE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020.

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURALE**

**PREMESSO** che la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**VISTO** il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

### **PRESO ATTO che:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano" sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti di Regione Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;
- le misure congiunte di BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

**CONSIDERATO CHE** in data 22 luglio 2019 si è tenuta una seduta del tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) dell'agglomerato di Padova "IT0510", di cui fa parte anche il Comune di Albignasego, integrato con i restanti Comuni avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella quale si è preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalla DGRV n 836/2017 come individuate durante il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 06/09/2018 da adottare nel periodo invernale;

**RILEVATO** che l'accordo di programma succitato prevede:

le misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria secondo il seguente meccanismo:

nessuna allerta – semaforo verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, azioni base per l'intero periodo invernale da ottobre 2018 al 31/03/2019;

livello di allerta 1 – semaforo arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti: misure aggiuntive a quelle di livello verde;

livello di allerta 2- semaforo rosso –: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti: ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°;

il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

**PRECISATO** che (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) se "nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo";

**INOLTRE** (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);

**RITENUTO** di dare attuazione agli interventi tesi al contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10;

**PRESO ATTO** dei provvedimenti minimi da applicare al raggiungimento dei vari livelli di criticità stabiliti dal "Nuovo Accordo Bacino Padano";

**RICHIAMATA** la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" n. 39 del 22/07/2019, pervenuta al Protocollo dell'Ente con n. 27963 il 08/08/2019, nella quale, in applicazione dei provvedimenti contenuti nella DGRV 836/2017, si approvano, per la prossima stagione invernale 2019/2020, le misure di limitazione per gli autoveicoli, unitamente alle altre misure previste dalla appena su richiamata DGRV; del 14/09/2018, pervenuta al Protocollo dell'Ente con n. 31486 il 24/09/2018;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione di Giunta Comunale del 26/09/2019;

**RICHIAMATI:**

il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa;

**VISTI:**

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli enti Locali;
- lo statuto del Comune di Albignasego ed in particolar modo l'art. 57, comma 2, lettera h;
- il Decreto a firma del Sindaco n. 37 del 23/05/2019 di nomina dell'ing. Marco Carella a Responsabile del 3° Settore "Sviluppo Infrastrutturale" di questo Comune, fino al 31/12/2019;

**VISTO** il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

**ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

**Limitazioni alla circolazione veicolare valide** su tutto il territorio comunale ad esclusione della Statale 16 "Adriatica" ricadente nel Comune di Albignasego:

- 0) **Livello Nessuna allerta – colore "VERDE"** - dall' 8 ottobre 2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 fino al 31/03/2020 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e con le eccezioni indicate al successivo punto 4):
- **divieto di circolazione** agli autoveicoli **alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0)** ed **"Euro 1"**, agli autoveicoli (commerciali e non) **alimentati a gasolio** di categoria inferiore o uguale ad **"Euro 2"** e ai **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;
- 2) **Livello di allerta 1 – colore "ARANCIONE"**, (attivato con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 micron/mc per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) e fino al giorno di controllo successivo) – dall' 8 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, **TUTTI I GIORNI** (dal lunedì alla domenica inclusi i giorni festivi infrasettimanali), **dalle ore 8:30 alle ore 18:30**, con le eccezioni di cui al successivo punto 4):
- **divieto di circolazione** agli autoveicoli **alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0)** ed **"Euro 1"**, agli autoveicoli (**commerciali e non**) **alimentati a gasolio "Euro 0", "Euro 1" ed "Euro 2"** e ai **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;
  - **potenziamento dei controlli** riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare;
- 3) **Livello di allerta 2 – colore "ROSSO"** (attivato con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 micron/mc per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì -giorni di controllo - sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo – ovvero martedì e venerdì - e fino al giorno di controllo successivo) *dall'8* ottobre 2019 fino al 31 marzo 2020 , **TUTTI I GIORNI** (dal lunedì alla domenica inclusi i giorni festivi infrasettimanali), **dalle ore 8.30 alle 18.30**, con le eccezioni di cui al successivo punto 4),
- **divieto di circolazione** agli autoveicoli **alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0)** ed **"Euro 1"**, agli autoveicoli (commerciali e non) **alimentati a gasolio** di categoria **inferiore o uguale** ad **"Euro 3"** e ai **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;
  - **potenziamento dei controlli** riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare;
- 4) **ECCEZIONI** alle misure limitative del traffico escluse dal provvedimento di cui sopra:
- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o Gas Metano purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o Gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio-GPL o gasolio- Gas metano;
  - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  - c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
  - d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
  - e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  - f) veicoli con targa estera condotti da persone non residenti o domiciliati in Italia;
  - g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
  - h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
  - i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione, nonché di un'autocertificazione attestante la mancanza di mezzi pubblici;
  - j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;

- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del citato DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistica ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007), in occasione di manifestazioni.;
- p) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;

Sono previste inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", da documentare con le modalità nel seguito indicate:

- q) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- r) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- s) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- t) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- u) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore, muniti di titolo autorizzatorio ed attestazione dell'orario da parte del Dirigente scolastico.

#### **Titolo autorizzatorio.**

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

#### **ULTERIORI DIVIETI**

**INOLTRE, su tutto il territorio Comunale nel periodo da ottobre 2019 al 31 marzo 2020 è fatto**

- **divieto di sosta** con motore acceso **agli autobus del trasporto pubblico**, nella fase di stazionamento ai capolinea, ai veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci, **agli autoveicoli in coda** "lunga" ai semafori;
- con livello di allerta 1 "ARANCIO" e 2 "ROSSO" **divieto di sosta con il motore acceso A TUTTI I VEICOLI**;

#### **INFORMA**

la NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);  
 CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:  
 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno

in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);

#### **INFORMA INOLTRE**

Che, al fine di consentire agli utenti della strada di adeguarsi alle misure del presente atto, le indicazioni del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet: sul sito istituzionale del Comune di Albignasego: <http://www.obizzi.it>; sul sito di ARPAV: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

#### **AVVERTE**

Che chiunque, in violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, ovvero effettua sosta con il motore acceso è soggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, alla sanzione amministrativa da 168 Euro a 679 Euro, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada.

#### **AVVISA**

Che la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle aree in questione e diverrà esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio, inoltre sarà portata a conoscenza del pubblico mediante il sito internet comunale ed altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscibilità;

Che il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

- Che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e seguenti del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i. o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92;
- Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- Che a norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è l'Arch. Caterina Friso in forza presso il 3° settore "Sviluppo Infrastrutturale" del Comune di Albignasego.

Il sottoscritto Ing. Marco Carella, Responsabile del 3° Settore "sviluppo Infrastrutturale", attesta di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6 bis della L. 241/1990, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente.

DATA 08/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)